

**DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2022
199/2022/R/GAS**

**INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL BILANCIAMENTO – DEFINIZIONE DEI
PARAMETRI DEL QUINTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE (5PI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1202^a riunione del 3 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas e il relativo allegato Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: il TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 45/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 45/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 578/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 578/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 577/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 577/2021/R/gas);
- la Relazione sul Bilanciamento 2021, trasmessa dalla società Snam Rete Gas, prot. 9523 del 7 marzo 2022 (di seguito: Relazione 2021).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all'articolo 9, ha istituito, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- in particolare, il sopra richiamato articolo 9 ha definito gli indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento ed i parametri degli incentivi economici associati ai suddetti indicatori;
- la relazione tra gli indicatori di *performance* (p) ed i relativi incentivi (I) è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ogni qual volta ritenuto necessario, ad aggiornare con separato provvedimento i parametri dell'incentivazione fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati e gli obiettivi espressi dalla medesima relazione;
- gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:
 - a) p1, che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dal responsabile del bilanciamento nel giorno precedente a quello di flusso;
 - b) p2, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
 - c) p3, che misura il bilancio residuale, ovvero l'utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
 - d) p4, che misura lo scarto tra i volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e i volumi effettivamente necessari;
 - e) p5, che misura i volumi approvvigionati anticipatamente per il funzionamento del sistema;
- l'articolo 9, comma 4 del TIB prevede che l'Autorità determini periodicamente i valori dei parametri di incentivazione, nonché i criteri di calcolo dell'ammontare complessivo annuale;
- con la deliberazione 45/2020/R/gas, l'Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all'articolo 9 del TIB, per il quarto periodo di incentivazione (di seguito: 4PI), con riferimento al periodo:
 - a) 20 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021, per gli incentivi I1, I2 e I3, nonché per i criteri di calcolo dell'ammontare complessivo annuale IA degli incentivi, per l'anno solare A;

- b) 20 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020, per gli incentivi I4 e I5.
- con la deliberazione 578/2020/R/gas, l’Autorità ha prorogato il termine di applicazione dei parametri degli incentivi I4 e I5 definito al punto 4, lettera b) della deliberazione 45/2020/R/gas al 31 dicembre 2021, termine del 4PI;
 - con la deliberazione 577/2021/R/gas l’Autorità ha avviato il procedimento per la definizione dei parametri di incentivazione per il responsabile del bilanciamento per il quinto periodo di incentivazione (di seguito: 5PI), prorogando il nuovo termine di applicazione del 31 dicembre 2021 sino 30 aprile 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell’ambito del procedimento, la società Snam Rete Gas, nella sua funzione di Responsabile del Bilanciamento, ha trasmesso ai sensi del TIMMIG la Relazione 2021, in cui si prospettano alcune possibili evoluzioni sia della regolazione del bilanciamento, che del regime di incentivazione;
- le principali aree di attenzione evidenziate nella Relazione 2021 riguardano:
 - l’attuale assetto della c.d. *overnomination*, prevista ai sensi dell’articolo 17 del RAST, quale strumento di gestione delle congestioni in stoccaggio;
 - una valutazione sull’efficacia, alla luce dei prezzi di mercato, della quantificazione del piccolo aggiustamento prevista all’articolo 5.1, lettera a) del TIB;
 - l’opportunità di integrare il sistema di incentivazione relativo alla previsione della domanda introducendo, accanto alla performance di previsione del giorno G-1, anche una valorizzazione delle performance di previsione in corso di giorno gas;
 - alcuni correttivi alle modalità di definizione del bilancio residuale, per tener conto di fenomeni che possono influenzare le attività di bilanciamento del RdB.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’attività di bilanciamento è influenzata dalle attuali tensioni ed incertezze che caratterizzano il mercato del gas europeo e nazionale;
- in tale contesto volatile e mutevole, la stabilità dell’assetto regolatorio risulta, laddove sostenibile, prioritaria;
- alcuni dei punti richiamati della Relazione 2021 rappresentano modifiche sensibili alla regolazione e richiedono i necessari approfondimenti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire i parametri di incentivazione per il responsabile del bilanciamento per il 5PI;
- sia a tal fine opportuno confermare gli attuali parametri definiti con la deliberazione 45/2020/R/gas, anche per il 5PI;

- sia opportuno fissare una durata del 5PI fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi eventuali interventi alla luce degli approfondimenti richiamati;
- sia infine opportuno prevedere che, nell'ambito dei predetti approfondimenti, in presenza di situazioni esogene eccezionali che abbiano richiesto ai fini del mantenimento del bilanciamento del sistema interventi non coerenti con gli obiettivi del sistema incentivante, l'Autorità, su istanza motivata del responsabile del bilanciamento, possa sospendere, limitatamente ai giorni in cui si sono verificate tali situazioni, gli effetti economici del sistema di incentivazione

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del TIB, per il 5PI, e nei termini di cui in motivazione, i parametri di incentivazione per il responsabile del bilanciamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione 45/2020/R/gas;
2. di fissare la durata del 5PI fino al 31 dicembre 2023;
3. di prevedere che, ai fini del calcolo dell'incentivo annuo totale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), il periodo A di cui all'allegato 1 alla deliberazione 45/2020/R/gas, sia posto pari agli anni solari 2022 e 2023;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del bilanciamento e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini